

22 NOV 2004
Fax n. 6116
Ufficio PERSONALE



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio primo - Affari generali

Prot. n. 116/10599 /AM/GM/

Roma, 22 NOV. 2004

Alla Procura Generale della Repubblica
di
ROMA
(Rit.to nota n. 5595 del 25/10/2004)

Oggetto: Permesso ex art. 18 o malattia ex art. 21 C.C.N.L. nell'ipotesi di visita medica o visita specialistica. Risposta a quesito.

Con la nota in riferimento codesto Ufficio formulava un quesito inteso a conoscere la disciplina relativa alle assenze per visite mediche o specialistiche e se sia necessaria la produzione di documentazione da cui risulti l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell'orario di lavoro.

A riguardo si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito delle assenze per malattia (art. 21 C.C.N.L. vigente), ai fini della tutela del lavoratore, secondo un orientamento assai diffuso in dottrina e in giurisprudenza, rientrano anche gli accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche.

Pertanto il dipendente potrà assentarsi per tali motivazioni, utilizzando il citato istituto.

Occorre comunque ricordare che già con circolare prot. n. 382/95 del 18/09/95 questa Amministrazione condividendo l'indirizzo espresso sul punto dall'ARAN, aveva chiarito che in relazione alle assenze per visite ed analisi mediche "il dipendente potrà usufruire del trattamento di malattia da documentare mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione...".

Dovrà in ogni caso ricorrere l'oggettiva impossibilità di eseguire le visite e gli accertamenti in parola al di fuori dell'orario di servizio; il che può avvenire o in considerazione delle caratteristiche di tali trattamenti, o

del peculiare contesto organizzativo del luogo ove gli stessi dovranno essere svolti.

In ogni caso l'onere della prova di tale impossibilità incombe sul lavoratore.

Ai fini della giustificazione dell'assenza e della sua riconduzione al trattamento di malattia, il dipendente dovrà esibire la certificazione medica che prescrive le visite e gli accertamenti, nonché, come detto, quella rilasciata dalla struttura sanitaria attestante l'effettuazione dei medesimi.

In alternativa è prevista anche la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti di cui all'art. 18 del C.C.N.L. del 16/5/95, come indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. integrativo del 22/10/97.

Anche in questo caso il dipendente dovrà fornire all'Amministrazione di appartenenza la relativa certificazione medica, al fine di giustificare la propria assenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia